

*Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Sentenza del 04/11/2021*  
*Giudice dell'udienza preliminare: **TIRONE ALDO**. P.M. (Conf.)*

REATI DI BANCAROTTA – RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI –  
REATI OMISSIVI – AMMINISTRATORE FORMALE E AMMINISTRATORE DI FATTO –  
ELEMENTO SOGGETTIVO - Fattispecie.

L'amministratore formale di una società risponde, quanto meno a titolo di dolo eventuale, delle condotte materialmente poste in essere dall'amministratore di fatto, perché, omettendo qualsivoglia sorveglianza, accetta il rischio che si possano verificare gli eventi che ha il dovere e il potere di impedire (in applicazione di tale principio, il Giudice ha ritenuto penalmente responsabile l'amministratore formale di una società per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in concorso con l'amministratore di fatto, esecutore materiale delle condotte criminose, in quanto aveva omesso qualsiasi sorveglianza, non impedendo così l'evento criminoso).

Riferimenti normativi: art. 40 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 2214 c.c., art. 2476 c.c., art. 216 comma 1 n. 1 e n. 2 L.F., art. 223 comma 1 L.F.